

**FONDO D'AMBITO DI INCENTIVAZIONE ALLA
PREVENZIONE E RIDUZIONE DEI RIFIUTI EX L.R. 16/2015
(modificata dalla L.R. 22/2023)**

**BANDO PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DI
UNA GRADUATORIA DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO
PER IL MIGLIORAMENTO GESTIONALE DEL SERVIZIO
NEI COMUNI DELL'AREA OMOGENEA MONTAGNA**

Approvato con Determinazione Dirigenziale n. 243 del 15/10/2024
Aggiornamento con Determinazione Dirigenziale n. 196 del 14/07/2025

*Frequently Asked Questions (F.A.Q.)
aggiornamento al 10/04/2026*

Quesito: Sono esclusi i comuni che avessero raggiunto il 67% di raccolta differenziata?

I Comuni che abbiano già raggiunto il 67% non vengono esclusi dal bando; eventuali progetti presentati saranno comunque inseriti nella graduatoria senza assegnazione della priorità 1, nel rispetto degli ordini di priorità previsti (articolo 6 del Bando).

Nel caso di progetto presentato da più comuni tra i quali è presente almeno uno di essi che non ha raggiunto l'obiettivo del 67% di raccolta differenziata, al progetto stesso verrà assegnata la priorità 1 anche se sono presenti comuni che hanno già raggiunto l'obiettivo.

Quesito: sono considerati montani anche i comuni che solo in parte appartengono all'ambito montano?

L'appartenenza all'area omogenea montana discende dalla classificazione operata dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti. Nel caso di dubbi, inviare un quesito all'indirizzo e-mail fondolr16@atersir.it.

Quesito: Chi ha già aderito alla strategia #PlasticFreeER prima dell'anno 2025 deve ripresentare e approvare nuovamente l'adesione con un atto deliberativo? oppure è tenuta valida la precedente deliberazione?

No, non deve ripresentare la manifestazione di adesione alla strategia.

Quesito: nel caso in cui il soggetto attuatore della proposta sia il gestore in house del SGRU, la domanda di partecipazione al bando va fatta dai Comuni Soci o può essere fatta dal gestore?

Estratto dall'art. 2 del bando: "*i Comuni, le Unioni e le Associazioni potranno, a seguito di formale delega, incaricare per la presentazione delle domande e dei relativi progetti, le società affidatarie della gestione del servizio rifiuti e le società proprietarie degli asset, cui venga affidata la realizzazione dell'intervento; anche in tal caso, i beneficiari del contributo resteranno gli stessi: Comuni e loro Unioni e Associazioni*".

Quesito: Se ci sono degli slittamenti nel cronoprogramma rispetto alle milestones descritte nel Bando, si può incorrere nella completa decurtazione del finanziamento o solamente a una riduzione parziale dello stesso?

L'Agenzia valuterà le richieste puntualmente anche in base alle motivazioni fornite.

Quesito: è possibile partecipare al bando per la linea 4.2.5 (videosorveglianza) senza indicare a questo punto il target di miglioramento della percentuale di raccolta differenziata, a condizione che non rappresenti una causa di esclusione (anche se tra i documenti è indicata come "eventuale o necessaria per alcuni progetti")?

Come riportato nella tabella 2 del bando i sistemi di videosorveglianza posti a controllo delle postazioni stradali vengono classificati come interventi che comportano un miglioramento della percentuale di raccolta differenziata per cui è necessario indicare un target di incremento; si consiglia di indicare un obiettivo ragionevolmente raggiungibile.

Quesito: è possibile presentare, nell'ambito della tipologia di progetto "realizzazione di stazioni di trasferimento e strutture logistiche" l'acquisto di ecopresse?

Sì, anche se non sono delle stazioni di trasferimento comportano un miglioramento della logistica del servizio.

Quesito: è possibile finanziare per la tipologia di intervento "Sistemi di videosorveglianza" il servizio di estrazione delle immagini e collocazione delle videocamere?

No, attraverso il bando è possibile finanziare investimenti e non servizi continuativi, quindi sono eleggibili gli acquisti di Software ma non il servizio di estrazione delle immagini. La prima collocazione delle videocamere rientra nell'intervento finanziabile.

Quesito: Come si calcola esattamente il contributo massimo?

Risposta:

1. **Determina le spese ammissibili** (cap. 4 del bando).
2. **Identifica il massimale della tua tipologia di progetto** (tabella 2).
3. **Applica la percentuale I_{TAP}** (tabella 1) secondo il criterio seguente:
 - se le spese ammissibili NON superano il massimale \Rightarrow percentuale $I_{TAP} \times$ massimale (tabella 2);
 - se le spese ammissibili SUPERANO il massimale \Rightarrow percentuale $I_{TAP} \times$ spese ammissibili.

In ogni caso il contributo riconoscibile non può superare l'importo delle spese effettivamente ammissibili e documentate né il massimale di tabella 2.

Quesito: Quando viene erogato il contributo?

Risposta: Il contributo è concesso a fondo perduto e viene liquidato solo a fronte di spese effettivamente sostenute e documentate:

- 20 % a titolo di anticipazione, ma solo su specifica richiesta e dopo l'avvio dei lavori, accompagnata da dichiarazioni e atti che attestino l'inizio interventi.
- 80 % saldo a conclusione dei lavori, con rendicontazione finale (fatture quietanzate e documenti bancari) entro 90 giorni.

Quesito: Il Comune può “girare” subito al Gestore l'intero contributo?

Risposta: No. Il beneficiario (Comune) presenta la richiesta di erogazione solo dopo aver sostenuto e documentato le spese correlate ai lavori. Non esiste erogazione “a scatola chiusa” o trasferimento preventivo di fondi al Gestore.

Caso 1 – Comune esecutore diretto: come funziona il finanziamento?

Il Comune, una volta inserito in graduatoria, potrà richiedere il 20 % a titolo di anticipazione dopo l'avvio dei lavori.

Il saldo (80 %) verrà liquidato solo a fine intervento, dietro presentazione di rendicontazione finale comprovante pagamenti effettuati.

La parte di progetto non coperta dal contributo può essere finanziata con fondi propri o mutuo, di cui i relativi oneri riconosciuti nel PEF a partire dall'anno a+2, secondo il metodo MTR.

Caso 2 – Gestore esecutore: quali sono le modalità?

Il Comune resta unico beneficiario del contributo e può richiedere la quota di anticipazione e il saldo solo dopo aver documentato che il Gestore ha avviato ed eseguito i lavori.

La parte di costo non finanziata viene inserita nel canone contrattuale come servizio integrativo.

Anche in questo caso non sono previste erogazioni in forma integrale o preventiva al Gestore senza rendicontazione delle spese.

Quesito: Quali sono le opzioni per coprire la parte di progetto non finanziata?

Risposta:

- Fondi comunali o mutuo: i costi non coperti possono essere inseriti nel Piano Economico-Finanziario (PEF) dell'anno a+2, ricorrendo a mutuo. In tal caso il metodo MTR riconosce, dall'anno a+2, quote di ammortamento

e remunerazione sul capitale netto, decurtate delle quote relative al contributo.

- Stratificazione tramite gestore (in caso di TCP): il bene può essere “ammortizzato” dal gestore, che percepisce la quota CK, e versa al Comune un canone a copertura dei costi.

Cosa prevede il “Caso 1” (Comune esegue direttamente il progetto)?

Il comune esegue i lavori.

- La parte non coperta dal finanziamento deve essere sostenuta con fondi propri o mutuo.
- Gli asset realizzati vengono stratificati nel PEF secondo il MTR e, fino al passaggio a TCP, il PEF riconosce i relativi costi.

Cosa prevede il “Caso 2” (progetto realizzato dal gestore)?

Il gestore esegue i lavori.

La parte non coperta da finanziamento è inserita come servizio integrativo nel corrispettivo contrattuale.

È obbligatorio che il gestore ammortizzi gli investimenti entro la scadenza del contratto di affidamento, salvo diverso accordo con l’Agenzia

Quesito: Come vengono gestiti i beni pubblici realizzati?

I Comuni o le loro forme associative trasferiscono in uso gratuito al Gestore i beni (“asset”) mediante convenzione o accordo, che ne disciplina condizioni e modalità d’uso; successivamente il Gestore comunica ad ATERSIR l’avvenuta acquisizione affinché le poste economiche siano formalizzate nel PEF.

Quesito: Quali limiti ci sono per l’acquisto del terreno?

Per l’acquisto del terreno il metodo MTR riconosce soltanto gli oneri passivi del prestito, ossia la quota interessi del mutuo eventualmente contratto

Quesito: Nel caso di progetti presentati da Unioni di Comuni o forme associative che includano anche Comuni non appartenenti all’area omogenea “Montagna”, è possibile presentare domanda di contributo?

Sì, è possibile presentare domanda anche nel caso in cui l’Unione o la forma associativa comprenda Comuni non appartenenti all’area omogenea “Montagna”, a condizione che:

- il progetto sia riferito esclusivamente ai Comuni appartenenti all’area omogenea “Montagna”;

-
- i beneficiari del contributo siano unicamente i Comuni montani partecipanti al progetto.

In particolare:

- le infrastrutture finanziate (es. Centri di raccolta, stazioni di trasferimento, strutture logistiche) devono essere localizzate esclusivamente nel territorio dei Comuni appartenenti all'area omogenea "Montagna";
- eventuali beni, attrezzature o servizi finanziati (es. fototrappole, sistemi di videosorveglianza, miglioramenti del servizio) non possono essere destinati o utilizzati nei Comuni non montani;
- i Comuni non appartenenti all'area omogenea "Montagna" possono partecipare al progetto solo come soggetti coinvolti, senza beneficiare direttamente del contributo.

Resta fermo che i beneficiari del finanziamento sono i Comuni (o le loro Unioni/Associazioni) appartenenti all'area omogenea "Montagna", in coerenza con le finalità della linea di finanziamento dedicata.